



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



REGOLAMENTO D'ISTITUTO



Scuola secondaria I grado “A. Calcara”, via G.B. Novelli, 36 - CAP 81025 - MARCIANISE - Tel. 0823/635259--0823/511154
Scuola secondaria I grado “A. Calcara” sede Novelli, via G. B. Novelli, 1 - CAP 81025 - MARCIANISE - Tel. 0823/635273-
Scuola primaria “Plesso “G.D’Annunzio” via G. Annunzio, 10-CAP 81025-MARCIANISE-Tel. 0823/832363
Scuola Primaria “Plesso Leopardi” via S.Rita, CAP 81025-MARCIANISE
Scuola Infanzia “Plesso S. Caterina” via S. Caterina CAP81025-MARCIANISE-Tel. 0823/635212
C.F. 93086090615- cod.min. CEIC8AT005 – ceic8AT005@istruzione.it – Sito web:- www.iccalcara.gov.it
Email posta certificate: CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



PREMESSA

Il presente Regolamento è rivolto a disciplinare l'intero istituto nei suoi tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Tuttavia, per la tenera età dei suoi alunni alcune disposizioni sono chiaramente **non** applicabili alla scuola dell'infanzia e l'evidenza di ciò è tale da far ritenere come non necessarie ulteriori specifiche. Per altre attività, tipiche dei singoli ordini di scuola, si rimanda a regolamenti specifici di ordine di scuola.

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 Gli alunni affidati dalla famiglia alla Scuola hanno diritto alla vigilanza affinché sia garantita la loro sicurezza e la loro incolumità. In tal senso, anche le famiglie collaborano con la scuola a fornire ai propri figli indicazioni riguardo ad una cittadinanza attiva e rispettosa delle regole scolastiche.

Art. 2 Ai sensi dell'attuale normativa, i docenti sono tenuti ad essere in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 3 Durante il cambio dell'ora non è consentito agli alunni uscire dalla classe; i docenti devono vigilare perché sia mantenuto un comportamento corretto e responsabile da parte degli alunni ed aspettare l'arrivo del collega o affidare temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico.

Art. 4 Agli alunni è permesso uscire dalla classe, uno alla volta, solo per il tempo necessario.

Art. 5 Negli spostamenti degli alunni (es. dalle classi alla palestra, ai laboratori ...), i docenti che li accompagnano richiederanno ordine e silenzio, al fine di non disturbare le lezioni e le altre attività in corso.

Art. 6 Il termine delle lezioni è così disciplinato:

- Scuola secondaria di 1° grado (sede Calcara): dopo il primo suono della campanella (ore 13.55) usciranno gli alunni del piano terra; dopo il secondo suono della campanella (ore 14,00), quelli del primo piano.
- Scuola primaria (plessi D'Annunzio e Leopardi):
--dal lunedì al giovedì dopo il primo suono della campanella (ore 13.40) usciranno gli alunni delle classi prime e, dopo il secondo suono della campanella (ore 13,45) a seguire le classi seconde, le terze, le quarte ed infine le quinte.
--il venerdì dopo il primo suono della campanella (ore 13.10) usciranno gli alunni delle classi prime e, dopo il secondo suono della campanella (ore 13,15) a seguire le classi seconde, le terze, le quarte ed infine le quinte.
- Scuola dell'infanzia (plessi D'Annunzio e Santa Caterina) uscita flessibile dalle 15.30 alle 16.00

Art. 7 I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare la vigilanza sugli alunni in occasione di momentanea assenza dei docenti, durante la ricreazione, in particolar modo vigilando i servizi igienici ed i corridoi, ed al momento dell'ingresso e dell'uscita. C.M. 187/1964.

Art. 8 In caso di sciopero il personale tenuto in servizio per garantire i servizi essenziali (docenti, collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi) ha il dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

Art. 9 È vietato l'accesso ad estranei negli edifici scolastici. I collaboratori scolastici avranno cura di registrare, su un apposito registro, tutte le persone che avranno accesso ai plessi, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



Titolo II - Comportamento degli alunni

Art. 1 L'entrata alunni è così disciplinata:

- Scuola secondaria di 1° grado. Gli alunni entreranno in classe alle ore 8.00 (al suono della campanella). Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00 e termineranno alle ore 14.00.

In casi eccezionali è permesso entrare fino alle ore 8,30, ma i ritardi saranno annotati sul Registro di classe. Dopo 3 ritardi consecutivi, non giustificati, il coordinatore di classe convocherà i genitori per giustificare il/la proprio/a figlio/a. Dopo le ore 8,30, sarà cura dei docenti vigilare su tale ritardo degli alunni, chiedere eventuale giustificazione scritta dai genitori ed, in caso di inadempimento, tramite il coordinatore di classe, convocare i genitori per discutere della problematica.

I cancelli saranno aperti secondo il seguente orario: Entrata alunni_ore 8.00, via Vespucci

Uscita alunni ore 14.00, via Vespucci

- Scuola primaria (plessi D'Annunzio e Leopardi). Gli alunni entreranno in classe alle ore 8.15 (al suono della campanella). Le lezioni avranno inizio alle ore 8.15 e termineranno il lunedì il martedì, il mercoledì e il giovedì alle ore 13.45 mentre il venerdì alle 13.15. I cancelli saranno aperti secondo il seguente orario: Entrata alunni ore 8.15. Uscita alunni dal lunedì al giovedì 13.45 mentre il venerdì ore 13.15
- Scuola dell'infanzia (plessi D'Annunzio e Santa Caterina): Entrata alunni dalle ore 8.00 alle ore 9.00, i cancelli saranno aperti dalle 8.00 alle 9.00. Uscita alunni dalle 15.30 alle 16.00, apertura cancelli ore 15.30.

Art. 2 L'assenza deve essere giustificata dalla famiglia e annotata sul registro di classe a cura dell'insegnante della 1ª ora. Dopo 5 assenze consecutive si è tenuti a presentare certificazione medica per la riammissione in classe. In mancanza del certificato medico ed in attesa della sua consegna ai docenti è sufficiente una dichiarazione scritta del genitore come giustificazione.

Art. 3 Prima delle ore 10,00 e dopo le ore 12,00 non è consentito agli allievi di uscire dalle aule, dai laboratori o dalla palestra, se non per validi motivi e con l'autorizzazione del docente di classe, che in tal caso chiederà la vigilanza al collaboratore scolastico di turno. Durante la ricreazione il docente potrà autorizzare l'uscita di due alunni per volta, un maschio e una femmina. È possibile recarsi ai servizi anche nelle ore di lezione, dopo aver ottenuto il permesso dal docente, un alunno per volta.

Art. 4 Su richiesta dei genitori, il Dirigente scolastico potrà concedere permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata. È consentito lasciare la scuola solo se prelevati da uno dei genitori o da persona delegata se la delega del genitore è agli atti della scuola.

Art. 5 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni un atteggiamento educato e rispettoso.

Art. 6 Gli alunni sono tenuti ad utilizzare, correttamente, le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; in caso contrario, i danni provocati saranno a carico della famiglia.

Art. 7 Gli alunni non devono rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo né compiere operazioni, manovre, iniziative che non sono di propria competenza.

Art. 8 In caso di esodo devono avviarsi verso l'uscita in modo ordinato ed in fila indiana, lasciando al proprio posto la dotazione scolastica; mantenere una velocità costante e comune al flusso e dirigersi verso il luogo di raccolta indicato nella locandina affissa nelle classi e nei corridoi utilizzando così le procedure utilizzate nelle prove di evacuazione periodiche.

Art. 9 L'USO DEL CELLULARE A SCUOLA È VIETATO, lo ha disposto il Ministro dell'istruzione con una direttiva (cfr. *direttiva 15 marzo 2007*), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente, come già previsto da una circolare ministeriale (cfr. *circolare n. 362 del 25 agosto 1998*). Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Pertanto, come ha precisato la direttiva ministeriale, l'uso del cellulare oltre che una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante ed il personale scolastico, costituisce un'infrazione disciplinare.

Per alunni e docenti, È SEVERAMENTE VIETATO USARE CELLULARI A SCUOLA.

La scuola, in ogni caso, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo” per i quali si è ricorso anche all'uso del cellulare o riconducibili all'uso del cellulare sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 10 È vietato portare a scuola materiale non inerente le attività scolastiche, masticare chewing gum o succhiare lecca lecca durante le ore di lezione.

Art. 11 Gli alunni devono adottare un abbigliamento consono all'istituzione scolastica, soprattutto in occasione delle ore di Educazione fisica.

Titolo III - Sanzioni disciplinari

Art. 1 - Ambiti del regolamento

Il Regolamento individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, la natura e la gradualità delle sanzioni disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle, le modalità ed i tempi di irrogazione, secondo procedimenti previsti dai successivi artt. 4-5-6.

Art. 2 - Mancanze disciplinari

In attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. 29 maggio 1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse”, contenente l'elenco delle principali norme che devono regolamentare la corretta partecipazione degli alunni alla vita della comunità scolastica, sono da considerare mancanze punibili con le sanzioni disciplinari, come riportato al successivo art.4:

- a) L'irregolarità della frequenza;
- b) L'incostanza e la discontinuità dell'impegno;
- c) Le assenze non giustificate e i ritardi alla 1^a ora di lezione;
- d) I comportamenti che turbano il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- e) L'astensione in massa dalle lezioni;
- f) La scarsa cura dell'ambiente scolastico e del suo decoro;
- g) Il mancato rispetto delle disposizioni che regolano la sicurezza e l'organizzazione dell'Istituto;
- h) L'utilizzo improprio e maldestro delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici, tale da configurare un danno al patrimonio dell'Istituto;
- i) Il mancato rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale della scuola;
- j) qualsiasi azione che danneggi il buon nome della scuola

Scuola secondaria I grado “A. Calcara”, via G.B. Novelli, 36 - CAP 81025 - MARCIANISE - Tel. 0823/635259--0823/511154

Scuola secondaria I grado “A. Calcara” sede Novelli, via G. B. Novelli, 1 - CAP 81025 - MARCIANISE - Tel. 0823/635273-

Scuola primaria “Plesso “G.D'Annunzio” via G. Annunzio, 10-CAP 81025-MARCIANISE-Tel. 0823/832363

Scuola Primaria “Plesso Leopardi” via S.Rita, CAP 81025-MARCIANISE

Scuola Infanzia “Plesso S. Caterina” via S. Caterina CAP81025-MARCIANISE-Tel. 0823/635212

C.F. 93086090615- cod.min. CEIC8AT005 – ceic8AT005@istruzione.it – Sito web:- www.iccalcara.gov.it

Email posta certificate: CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



Art. 3 - Carattere dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento costituiscono una risorsa educativa finalizzata al ripristino dei corretti rapporti di collaborazione fra lo studente, del quale sollecitano il senso di responsabilità, la famiglia e la comunità scolastica.

Art. 4 - Sanzioni

1. In riferimento all'art. 3 il nostro Regolamento d'istituto stabilisce come sanzioni disciplinari per le mancanze relative ai punti f, g, h, j, dell'art. 2 attività nell'ambito della comunità scolastica quali:

2. pulizia dei locali della scuola (competenza del consiglio di classe/interclasse);
3. piccole manutenzioni (competenza del consiglio di classe), attività di segreteria (competenza del consiglio di classe/interclasse, sentito il Dirigente scolastico);
4. attività di ricerca (competenza del consiglio di classe/interclasse), il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola (competenza del consiglio di classe/interclasse, sentito il Dirigente scolastico);
5. produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola (competenza del consiglio di classe/interclasse);
6. risarcimento per i danni prodotti alle strutture e alle attrezzature scolastiche da parte delle famiglie (competenza del consiglio di classe/interclasse e/o del Dirigente scolastico, previo accordo con i genitori).

Agli alunni che incorrono nelle altre mancanze di cui all'articolo 2 saranno irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

1. Richiamo e avviso ai genitori nel caso di comportamenti ripetuti: per le mancanze di cui alle lettere **a** e **b**, (competenza del consiglio di classe/interclasse);
2. Ammonizione scritta sul registro di classe e avviso ai genitori. Se i ritardi o le assenze ingiustificate si ripetono, verranno ammessi in classe solo se accompagnati dai genitori: per le mancanze di cui alla lettera **c** (competenza del consiglio di classe/interclasse);
3. Ammonizione scritta sul registro di classe e ammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori: per le mancanze di cui alla lettera **d** (competenza del consiglio di classe/interclasse);
4. Ammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori: per le mancanze di cui alla lettera **e** (competenza del consiglio di classe/interclasse);
5. **Sospensione dalle lezioni** per un periodo non superiore a cinque giorni (per le mancanze di cui alle lettere **f**, **g**, **h**, **j**) (competenza del consiglio di classe /Dirigente scolastico);
6. **Sospensione dalle lezioni** fino ad un massimo di quindici giorni: per le mancanze di cui alla lettera **i** (competenza del Dirigente scolastico su proposta del consiglio di classe/interclasse);
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla **commissione di esame** e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Inoltre, per le mancanze di cui alle lettere **d**, **f**, **g**, **h**, **i**, **j**, il consiglio di classe/interclasse, in caso di reiterazione, può predisporre la non partecipazione alle visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di cineforum e teatrale, uscite sul territorio e a tutte quelle attività non strettamente disciplinari.

N.B. AD OGNI NOTA DISCIPLINARE TRASCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE SEGUIRA' UN EVENTUALE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE.

Art. 5 - Organi erogatori e procedimento d'erogazione

Le sanzioni disciplinari sono irrogate:

- Dal Consiglio di classe, dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori a ciò delegati nei casi di richiamo e ammonizione scritta;
- Dal Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe per sospensioni fino a tre giorni



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



- Dal Consiglio di Classe con la sola componente docente per sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a tre giorni fino ad un massimo di quindici giorni;

-Dalla Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, su proposta del rispettivo Consiglio di Classe/interclasse per le sanzioni disciplinari previste dall'art. 19 del D.L. 16 Aprile 1994

Nessuna sanzione può essere irrogata senza aver dato all'alunno, nei confronti del è stato promosso il provvedimento disciplinare, la possibilità di addurre eventuali giustificazioni. Qualora concorrano le circostanze attenuanti, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quella rispettivamente stabilita.

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste assumano particolare gravità, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

L'organo giudicante deputato all'irrogazione della sanzione, prima di deliberare in merito alla natura ed alla durata di essa, ha l'obbligo di accertare se la mancanza rilevata è scaturita da atteggiamenti che avevano il carattere della occasionalità o se essa, invece, configura atteggiamenti, atti, comportamenti abituali ed improntati allo scarso rispetto dell'istituzione scolastica e di chi la rappresenta.

Le sanzioni disciplinari, che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, hanno decorrenza dopo avvenuta notifica ai genitori dell'interessato.

Art. 6 - Comunicazione delle sanzioni disciplinari

Tutte le sanzioni disciplinari irrogate comprese quelle comminate a seguito delle procedure di patteggiamento, devono essere ampiamente motivate e comunicate dal coordinatore di classe/interclasse tempestivamente agli interessati ed ai genitori per i fini previsti dal successivo art. 7.

Art. 7 - Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola. Esso è costituito dal dirigente scolastico, da due docenti (individuati dal Collegio Docenti) e da due genitori (eletti in seno al Consiglio d'istituto).

Il ricorso deve essere inoltrato, tramite comunicazione di carattere formale, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento di istituto.

L' **Organo di Garanzia** dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora non decida esplicitamente entro tale termine, in base al silenzio-assenso, la sanzione si ritiene confermata.

Art. 8 - Rilievi

Il presente Regolamento, una volta deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, è immediatamente esecutivo.

Di esso sarà data diffusione capillare attraverso sia attraverso l'affissione all'Albo di tutte le sedi scolastiche e la pubblicazione sul sito web della scuola sia attraverso lezioni ad hoc che i docenti avranno nelle loro classi.

Eventuali rilievi, volti a proporre modifiche e/o integrazioni, vanno presentate per iscritto all'attenzione del Dirigente Scolastico depositandole in segreteria all'inizio di ogni anno scolastico entro il 30 settembre.



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



Titolo IV - Procedure di comunicazione con l'utenza

Art. 1 - Alunni e genitori vanno informati delle iniziative della Scuola con avvisi ciclostilati o con comunicazioni sul diario. Tutte le comunicazioni vanno annotate sul registro di classe da parte del docente presente in classe e che detta la comunicazione agli alunni. Il docente presente alla prima ora del giorno successivo controllerà l'avvenuta firma e visione della comunicazione da parte dei genitori. I genitori che comunicheranno l'e-mail potranno essere avvisati anche con il sistema di posta elettronica.

Art. 2 - Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l'orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione scritta o tramite fonogramma. I genitori non devono chiedere ai collaboratori scolastici di avere colloqui con i docenti in orario non previsto, né disturbare le lezioni. I docenti di scuola secondaria di I grado, inoltre, dedicheranno 1 ora di colloquio con i genitori la prima e la terza settimana di ogni mese, per un totale di 2 ore mensili.

Art. 3 - Le assemblee di classe possono essere convocate dal Dirigente Scolastico e/o dai rappresentanti dei genitori, in orario pomeridiano, con un preavviso di cinque giorni e con avviso scritto. Gli avvisi vengono stampati e distribuiti a cura della scuola e devono contenere l'ordine del giorno.

Art.4 - I Consigli di Classe vengono convocati dal Dirigente Scolastico, con un preavviso di cinque giorni e con l'indicazione della durata e dell'ordine del giorno, salvo convocazioni urgenti ad horas.

Art. 5 - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il preavviso è di almeno cinque giorni e la lettera di convocazione deve contenere luogo, data, ora e O.d.G. salvo convocazioni urgenti ad horas

Art. 6 - Gli atti del Consiglio d'Istituto relativi alle delibere adottate, vengono affisse all'albo per un periodo di 10 giorni (C.M. 105/1975) compatibilmente con quanto previsto dal D.L 196/03.

Art. 7 - Tutta la documentazione, oggetto del lavoro degli Organi Collegiali deve essere esibita a chiunque ne faccia richiesta e della stessa possono essere rilasciate fotocopie a pagamento (€ 0,50 a foglio), previa richiesta scritta. (L. 241/1990) compatibilmente con quanto previsto dal D.L 196/03

Art. 8 - Non sono soggetti a pubblicazione, né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta motivata.

Art. 9 - Per un'efficace comunicazione con l'utenza, tutti gli atti vengono affissi su varie bacheche destinate agli Organi Collegiali e/o pubblicati sul sito della scuola www.iccalcara.gov.it



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



Titolo V - Regolamento visite guidate e viaggi d'istruzione

SCUOLA DELL'INFANZIA

- Per le sezioni con alunni di 3, 4 e 5 anni max due visite guidate di mezza giornata
- Per le sezioni con alunni di 3, 4 e 5 anni una visita guidata di una giornata intera
- Per le sezioni con alunni di 3, 4 e 5 anni uscite sul territorio, cineforum ecc...

SCUOLA PRIMARIA

- Per tutte le classi max due visite guidate di mezza giornata
- Per tutte le classi una visita guidata di una giornata intera
- Per tutte le classi uscite sul territorio, cineforum ecc...

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

- Per tutte le classi due visite guidate di mezza giornata e la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua, musicali e giochi sportivi, uscite sul territorio, cineforum ecc... ;
- Per le classi prime 1 visita guidata di 1 giornata intera;
- Per le classi seconde 1 visita guidata di 1 giornata intera o in alternativa di 2/3 giornate con 1/2 pernottamento;
- Per le classi terze 1 visita guidata di 1 giornata intera o 1 viaggio d'istruzione di massimo 5 giornate e 4 pernottamenti.

Tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono effettuarsi nell'arco dell'anno scolastico. Sono da escludersi, però, nell'ultimo mese di lezione. Fanno eccezione a tale disposizione le uscite per visitare località di interesse ambientale, le attività sportive per le quali e quelle attività che pur programmate la tempistica burocratica/amministrativa non ha consentito di rispettare i tempi.

Sono da vietare tutte le visite guidate ed i viaggi d'istruzione in concomitanza con gli scrutini, con le elezioni scolastiche e gli spostamenti durante le ore notturne.

ACCOMPAGNATORI

Il Dirigente Scolastico nomina gli accompagnatori tenendo presente le disponibilità dichiarate nei consigli di intersezione, interclasse e classe.

Gli accompagnatori degli alunni sono prioritariamente i docenti di classe, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio o visita guidata.

Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico.

Qualora però il Consiglio di Classe reputi positiva ed opportuna la partecipazione degli alunni ad una determinata uscita didattica, visita guidata o viaggio di istruzione ma non vi sia, per ragioni personali, la disponibilità dei docenti della classe a svolgere la funzione di accompagnatori, potrà essere verificata la possibilità che altri docenti non appartenenti alla stessa classe ma disponibili, possano fungere da accompagnatori compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che tale sostituzione arrechi pregiudizio alle attività scolastiche curriculari di competenza. Ciò sarà possibile solo se i diversi consigli di classe abbiano programmato la stessa uscita e previo avviso ai genitori.

Il numero degli accompagnatori dovrà essere di 1 ogni 10 alunni per i viaggi di più giorni e di 1 ogni 15 per le visite guidate di una giornata. Nel caso di partecipazione di 1 o più alunni portatori di handicap è obbligatoria la presenza del docente di sostegno, che va ad aggiungersi al numero degli accompagnatori, al fine di garantire una sorveglianza più appropriata.

Per gli alunni con handicap psicomotorio grave, oltre alla presenza del docente di sostegno, si provvederà alla designazione di un altro accompagnatore qualificato (assistente materiale se già in



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia – di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria I grado
ad Indirizzo Musicale

“ANIELLO CALCARA”



organico dell'Istituto, personale ausiliare o eventualmente familiare previa richiesta fatta da questi al consiglio d'Istituto) nonché di predisporre ogni altra adeguata misura di sostegno.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli allievi con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11/07/80 n° 312.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al:

Testo Unico DPR 297/94

C.M. n. 371 del 02/09/98

D.P.R. n. 249 del 24/06/98

D.P.R. n. 416/74 e le norme di riferimento.

D.P.R. n. 235 del 21/11/2007

Il seguente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 3/3/2016 delibera n. 9 e dal Consiglio d'Istituto del 3/3/2016 delibera n.10 e aggiornato con delibera n.9 del Consiglio d'Istituto del 9/2/2018

Art.2 Il presente regolamento si intende tacitamente approvato ogni anno salvo richiesta di modifica o integrazione che (come esplicitato all'art. 8 Titolo III) vanno presentate per iscritto all'attenzione del Dirigente Scolastico depositandole in segreteria all'inizio di ogni anno scolastico entro il 30 settembre.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francescaromana Boccini**